

BILANCIO

La distribuzione degli utili: vincoli e obblighi

di Federica Furlani

La distribuzione dell'utile d'esercizio è sottoposta ad una serie di **limitazioni**, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.

I primi limiti sono costituiti dall'**obbligo di accantonare gli utili**:

- a **riserva legale** (ex art. 2430 Cod.Civ.), in misura pari al 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- all'**eventuale riserva statutaria**, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.

Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo **Statuto Societario** o dalla stessa **Assemblea**. Possono infatti essere previsti:

- privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
- diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

I commi 2, 3 e 4 dell'**art. 2433 Cod.Civ.** pongono ulteriori limitazioni alla distribuzione di utili; in particolare:

“Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.”

Non si può infine dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:

- nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti **costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili**;
- la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle

obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

Una volta verificati ed **ottemperati i predetti vincoli**, l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli eventuali utili rimanenti.

In sede di redazione del progetto di bilancio dell'esercizio, **la proposta di distribuzione dell'utile**, sarà effettuata dall'organo amministrativo e dovrà essere riportata nella Relazione sulla Gestione o, in assenza, in Nota Integrativa.

La **delibera** di distribuzione di utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, è soggetta al **deposito**, a cura degli amministratori, **presso il registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione**.

La stessa deliberazione assembleare, contenente la previsione di una distribuzione di utili, deve essere preventivamente depositata presso l'Agenzia delle entrate, poiché **soggetta a imposta di registro**.

Il verbale assembleare che prevede la distribuzione degli utili è infatti soggetto all'obbligo di registrazione **in termine fisso** decorrente dalla data di riunione assembleare, con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a **€ 200,00**.

Il versamento della suddetta imposta va effettuato **entro 20 giorni** dalla data dell'assemblea con modello F23.

La **procedura** da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili è la seguente:

1. **stampare sul libro** delle decisioni dei soci per le S.r.l. ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a. il verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve;
2. predisporre **due copie del verbale** succitato su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre, su ogni copia, una **marca da bollo** di € 16 ogni quattro facciate o 100 righi.
3. eseguire, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, il **versamento dell'imposta di registro** in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice "109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce" e la causale "RP".
4. **presentare**, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, **all'Agenzia delle entrate** le copie del verbale di assemblea di cui al punto 2. e la ricevuta del versamento effettuato al fine di ottenere la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Si ricorda, infine, che **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di effettiva percezione

dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare **apposita certificazione** di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 ai soggetti percipienti.